



Concessione n. 3518/156
Pratica edilizia n. 23

COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO

CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

~~XXXXXXXXXX~~

L'ASSESSORE DELEGATO

Vista la domanda dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

codice fiscale 00061820742

per essere autorizzato ad eseguire i lavori di costruzione di edifici residenziali
nel comparto B del piano di ~~zon~~ zona 167

come da progetto depositato;

Visto il parere della Ripartizione Sicurezza Sociale;

Visto il parere della Ripartizione Assetto del Territorio;

Visto il parere della Commissione Edilizia comunale in data 15 Luglio 1982;

Visti i Regolamenti comunali di edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Vista la legge Urbanistica N. 1150 del 17 agosto 1942, e sue modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge N. 10 del 28 Gennaio 1977;

Vista la legge Regionale N. 56 del 31 Maggio 1980;

Vista la Legge Comunale e Provinciale e le norme del Codice Civile in materia di edilizia;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. n. 530 del 14-4-1927;

Salvo stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della Legge 865,

e con il rispetto delle norme di attuazione del piano di zona

rilascia la

CONCESSIONE

a l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che la validità della presente concessione edilizia è subordinata all'inizio dei lavori entro 1 anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori che sarà accertato con sopralluogo dei tecnici comunali.
- 2) Che l'opera deve essere abitabile o agibile entro tre anni dal rilascio della presente concessione.
- 3) Che prima dell'inizio dei lavori venga depositata presso il Comune la documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30-4-1976, e del relativo regolamento d'esecuzione.
- 4) Che il suolo pubblico da occupare e da recintare sia solo limitato alla parte prospiciente il fabbricato per una profondità da concordarsi con l'Ufficio Comunale del Traffico. Qualora le pavimentazioni di detto suolo pubblico dovessero essere danneggiate o distrutte, il titolare della presente concessione è tenuto a ricostruirle.

- 5) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature sia salvaguardata la pubblica incolumità e non venga intralciato per alcun motivo il pubblico transito.
- 6) Che vengano osservate tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 7) Che siano salvi e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile.
- 8) Che nel cantiere dove si eseguono le opere sia installata una tabella, delle dimensioni minime di cm. 100 x 100, recante l'oggetto dei lavori la ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente ai lavori.
- 9) Che la presente concessione, il progetto debitamente approvato, i calcoli statici ed il giornale dei lavori in cantiere pronti ad essere esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato per la vigilanza e per il controllo il quale ha diritto di accedere nel cantiere in qualsiasi momento.
- 10) Che, ove si debba eseguire lo sbancamento del terreno a ridosso delle strade e dei suoli pubblici, sia realizzato lungo il confine con gli stessi un muro in calcestruzzo cementizio di contenimento del sedime stradale.
- 11) Che vengano attuati tutti gli accorgimenti tecnici nella installazione di impianti di utilizzazione del gas di petrolio liquido per uso domestico per un perfetto grado di sicurezza.
- 12) Che il proprietario, il costruttore ed il direttore lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di Regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione edilizia.
- 13) Che a costruzione ultimata l'interessato deve apporre a sua cura e spese la nuova numerazione civica, ivi cadente, prendendo disposizioni dai competenti Uffici Comunali.
- 14) Che il rilascio del certificato di inizio e fine lavori e quello di abitabilità o di agibilità è subordinato: alla presentazione al Comune dell'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della Legge 5-11-71 n. 1086; al nulla-osta dei Vigili del Fuoco per quanto di competenza; all'osservanza delle clausole contenute nella presente concessione relative anche all'urbanizzazione della zona; all'ottemperanza di quanto prescritto dal D. M. dell'1-12-75 recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
- 15) Che vengano citati gli estremi della presente concessione nelle richieste di allacciamento o di fornitura dei servizi EAAP - ENEL - SIP, ecc.
- 16) Che in sede di esecuzione dei lavori, relativamente ai pozzi artesiani, vasche e cisterne di raccolta di acque per uso irriguo e comunque per qualsiasi altro uso, si richiamano le norme generali di prevenzione infortuni — D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547 — ed in particolare gli artt. 10-236-237-372, nonché le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle costruzioni — D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 — ed in particolare gli artt. 13 e 15; infine le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ecc. — D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 320 — ed in particolare gli artt. 101-102 e 104. I trasgressori, in caso di incidenti incorrono negli artt. 589 e 590 del Codice Penale.
- 17) Che la sistemazione esterna venga concordata con l'Ufficio Assetto del Territorio;
- 18) Che siano rispettate le condizioni imposte dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di cui alla nota prot. n. 4057/10491 del 22.6.1982;
- 19) Che i box abbiano altezza minima di mt. 2,50.=

CONCESSIONE VARIANTI

CAMBI DI INTESAZIONE DELLA CONCESSIONE

DESTINAZIONE E NORMATIVA EDILIZIA DELLA ZONA

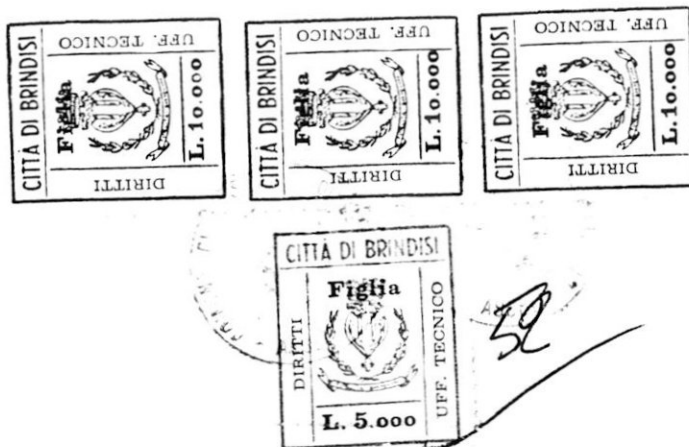
PIANO DI ZONA - Legge 18.4.1962, n.167 approvato con delibera G.R.
n.5639 dell'1 Ottobre 1979.

PRINCIPALI DATI INERENTI IL PROGETTO

Brindisi, li 30 Ottobre 1984



~~REDAZIONE~~
L'ASSESSORE DELEGATO
-Dr. Enio CALIOLO -
Calio



CITTA' DI BRINDISI

RELATA DI NOTIFICA

l'anno millenovecento *ottantaquattro*, il giorno *More*
del mese di *Novembre*, alle ore *13,10*, in Brindisi.

Io sottoscritto dipendente del Comune di Brindisi, dichiaro di avere
notificato la presente concessione edilizia intestata a: *Y.S. Lupo*

Antonino Lore Copolan-Bruchin-

consegnandola nelle mani di: *el. V. Vincenzo Piersi -*

Imperatore IACP

che ha sottoscritto in segno di ricevuta

IL RICEVENTE

Piersi Vincenzo

IL NOTIFICATORE

Stefano Piersi